



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

LA MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO DETERMINA LA CRISTALLIZZAZIONE DELLA PRETESA IMPOSITIVA

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 8,
Sentenza del 26/9/2025, n.4041

Composizione

Rel. Avizzano Giuseppe

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN
GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - IN GENERE -

Intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 -
Impugnabilità autonoma ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs.
n. 546/1992 – Necessità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

Massima

In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui
all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora
di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai
sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546/1992, sicché la sua
impugnazione non integra una facoltà del contribuente bensì un onere
al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla
sua notifica, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini
decadenziali, si determina la cristallizzazione della pretesa impositiva.

Rif. normativi

Art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 546/1992

Art. 50 del d.P.R. n.602/1973

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 5, 21/7/2025, n. 20476, Rv. 675406 - 01 (CONF)

Cass. 5, 11/3/2025, n. 6436, Rv. 674383 - 01 (CONF)



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubbl. 2025